

Civile Ord. Sez. 3 Num. 28423 Anno 2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 15/10/2021

ORDINANZA

cc

sul ricorso 7389-2019 proposto da:

LEMMO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv.to

MARIA MICHELA FIORANTE, giusta procura speciale

allegata al ricorso, (

avvmariamichela.fiorante@pecavvocatiisernia.it)

elettivamente domiciliata in Roma , piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

MV

2021

- **ricorrente** -

contro

1090

MARSILLO ANTONIO EMILIO rappresentato e difeso

dall'avv.to SALVATORE ROSARIO MARIANI (

avv.salvatorerosario.mariani@pecavvocatiisernia.i
t)elettivamente domiciliato in Roma, piazza
Cavour, presso la cancelleria civile della Corte
di Cassazione;

- **controricorrente** -

contro

MARSILIO GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall'avv.to Rita Matticoli, giusta procura
speciale allegata al controricorso, elettivamente
domiciliata in Roma, via Antonio Gramsci 24;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 296/2018 della CORTE
D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

MW

Ritenuto che

1. Antonio Lemmo ricorre, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Isernia con la quale erano state respinte le domande da lui proposte nei confronti dei germani Antonio Emilio e Giovanni Marsilio che, sulla premessa di un debito da lui vantato nei confronti del primo (che era suo debitore per una ingente somma di danaro), erano volte ad ottenere, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto di vendita della quota di un bene immobile alienato in favore del fratello Giovanni ed, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia del trasferimento di esso, ex art. 2901 c.c.

1.1. Per ciò che qui interessa, a sostegno della domanda il Lemmo aveva dedotto che gli elementi dai quali si potevano desumere i presupposti dell'azione spiegata erano il prezzo irrisorio della vendita e l'assenza di prova dell'avvenuto pagamento, nonché l'insufficienza del residuo patrimonio del Marsilio a soddisfare le sue ragioni creditorie: lamentava, altresì, che la Corte territoriale, sulle censure da lui prospettate si era limitata a motivare *per relationem* rispetto alla pronuncia resa dal Tribunale di Isernia, escludendo la ricorrenza dei presupposti di entrambe le fattispecie invocate.

2. Le parti intime hanno resistito con controricorso.

Considerato che

1. Preliminarmente deve respingersi l'istanza di rinvio dell'odierna udienza - proposta dal ricorrente con la memoria depositata - in ragione della assenza di pregiudizialità, rispetto al giudizio di legittimità, della decisione relativa alla procedura di sovraindebitamento, in trattazione dinanzi al Tribunale di Isernia.

2. Passando all'esame dei motivi di ricorso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n. 5 cpc, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione: assume che la sentenza impugnata risultava meramente ripetitiva del giudicato di primo grado, limitandosi a

riportare quasi interamente le valutazioni sulle quali si fondava la decisione del Tribunale, con adesione acritica e replicativa.

2.2. Deduce che non erano state esplicitate le ragioni per le quali la Corte aveva ritenuto di rigettare i motivi d'impugnazione e di far proprie le argomentazioni del primo giudice; ed assume che la motivazione era apparente e, conseguentemente, la sentenza nulla, in quanto affetta da *error in procedendo* poiché, benché graficamente esistente, non era idonea a far comprendere il ragionamento seguito dal giudice d'appello.

2.3. Il motivo è infondato.

2.4. Deve premettersi che la censura proposta deve essere ricondotta all'art. 360 co 1 n° 4 cpc: infatti, il richiamo, in rubrica, ad un vizio non più esistente (a seguito dell'entrata in vigore della L. 132/2012 che ha riformulato l'art. 360 co. 1 n° 5 cpc, espungendo la critica della motivazione e prevedendo la possibilità di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio) è accompagnato da una parte argomentativa chiaramente riferita alla critica della sentenza in quanto resa attraverso la acritica trascrizione del percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, con una censura traducibile nella apparenza della motivazione.

2.5. Pur in tal modo riqualificato, il motivo è tuttavia infondato.

2.6. Infatti:

a. la Corte territoriale ha dato espressamente atto di aver reso una motivazione *per relationem* ai sensi della giurisprudenza di legittimità (richiama Cass. 3367/2011), precisando di condividere pienamente tutte le argomentazioni rese dal Tribunale in relazione ad entrambi i motivi d'appello spiegati;

b. la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere ammissibile tale modalità argomentativa, precisando che "la sentenza d'appello può essere motivata *per relationem*", purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso

argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.(cfr. Cass. 20883/2019; in termini Cass. 2397/2021 ; cass. 28139/2018; Cass. 21037/2018);

c. nel caso in esame, la Corte territoriale, condividendone espressamente i contenuti, ha riportato, trascrivendoli compiutamente, i passaggi della sentenza impugnata nei quali erano state esaminate proprio le questioni proposte nei due motivi d'appello, concernenti la valutazione dell'interrogatorio formale del convenuto (in relazione alla domanda di simulazione) e la decisione in punto di azione revocatoria che era stata contestata rispetto alla valutazione del compendio istruttorio.

2.7. La Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del primo giudice, ha dunque reso una motivazione non equivoca, ma chiara e motivata attraverso l'adesione al percorso argomentativo già seguito, con ciò attenendosi ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 116 cpc.

3.1. Assume, in relazione alla domanda volta a ottenere la declaratoria di simulazione dell'atto di alienazione controverso, avente per oggetto la cessione di Marsilio Emilio Antonio al fratello Giovanni della quasi totalità del proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo, *in thesi*, inferiore a quello di mercato, che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sulle risultanze dell'interrogatorio formale reso, trascurando di considerare tutte le altre emergenze istruttorie, maggiormente rilevanti rispetto alla specifica questione contestata, tanto da rendere recessive le risposte rese nell'ambito della complessiva valutazione.

3.2. Il motivo è inammissibile per mancanza di specificità della rubrica: il vizio dedotto – art. 360 co 1 n° 5 cpc – riguarda, infatti, come già detto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio che nel caso in esame non è stato specificamente indicato neanche nella parte

argomentativa della censura, con ciò non consentendo a questa Corte di apprezzare l'errore denunciato.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 1414 1415 e 1417 c.c., in relazione all'articolo 360 cpc.

4.1. Deduce, al riguardo, che le prove fornite dall'attore erano idonee a ritenere come simulata la compravendita stipulata fra i fratelli, ben potendosi ricorrere, alla luce degli elementi raccolti, ad un ragionamento presuntivo.

4.2. Il motivo è inammissibile per due ragioni.

4.2.1. In primo luogo, la censura manca di specificità della rubrica, non essendo stato precisamente indicato quale vizio il ricorrente intendesse denunciare.

4.2.2. In secondo luogo, la parte argomentativa postula una rivisitazione di merito delle questioni già compiutamente esaminate dalla Corte che, aderendo alla motivazione del primo giudice, ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente la fattispecie simulatoria, in relazione al valore del bene alienato (cfr, al riguardo, la compiuta motivazione resa a pag. 4 della sentenza impugnata)

5. Con il quarto motivo, si lamenta, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c .

5.1. Il ricorrente deduce, al riguardo, che la Corte territoriale aveva del tutto ommesso di esaminare le numerose sentenze definitive ed i decreti ingiuntivi da lui prodotti nei quali erano stati riconosciuti i debiti del Marsilio in suo favore, documenti tutti volti a dimostrare l'ingente credito vantato, rispetto al quale il patrimonio immobiliare ceduto al fratello rappresentava, comunque, una diminuzione e una compromissione della consistenza di esso, tale da compromettere le sue ragioni di credito.

5.2. Il motivo è fondato.

5.3. La Corte territoriale , nella motivazione resa ha aderito al percorso argomentativo del Tribunale che, invero, presentava omissioni valutative rispetto al compendio istruttorio ed, in particolare, in ordine all'esame dei titoli esecutivi (sentenze e decreti ingiuntivi versati in atti, specificamente indicati nel ricorso: cfr. pag. 12) dai quali risultava un ingente complessivo debito di Antonio Emilio Marsilio nei confronti del ricorrente, debito che non è stato affatto

raffrontato con il valore, sia pur inferiore, del bene alienato che era, comunque, tale da diminuire la sua garanzia patrimoniale.

5.4. Inoltre, la Corte territoriale ha aderito alla motivazione che si è limitata a valutare la fattispecie con mero riferimento alla dimostrazione della sperequazione fra il valore dei beni oggetto della compravendita ed il prezzo di mercato degli stessi, svalutando, erroneamente, la consistenza economica residua del debitore che lo stesso giudice d'appello, contraddicendosi, ha reputato insufficiente a soddisfare il credito rivendicato dall'attore (cfr.pag. 6 primo cpv della sentenza impugnata) .

5.5. In tal modo, la sentenza si è discostata dai principi affermati da questa Corte secondo cui:

a. ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (cfr. Cass. 16825/2013)

b. nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. Cass. 5269/2018).

5.6. La pronuncia, dunque, deve essere *in parte qua* cassata.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cpc in relazione alla liquidazione delle spese: chiede che, a seguito dell'accoglimento della domanda, i convenuti fossero condannati a pagare tutte le spese di vari gradi di giudizio.

6.1. Il motivo, in questa sede inconsistente - visto che non contiene una precisa censura rispetto al *decisum*, in quanto viene prospettata soltanto una

soluzione *sperata* - rimane comunque logicamente assorbito dall'esito della quarta censura.

7. La sentenza, pertanto, deve essere, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia in relazione al motivo accolto, alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati, ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo ed assorbito il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della